

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Arrivo 23 OTT. 2009



CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

30 NOV. 2009

Reg. 7 foglio 49
G. PALAZZI

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

10 NOV. 2009

Prot. n. 2704 per i Beni e le Attività Culturali

Il Ministro

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTA la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, recante "Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTI l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

VISTO l'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che, in recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ha previsto la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico;

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

CONSIDERATO che il citato Fondo per il diritto di prestito pubblico è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2007, recante "Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico";

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 giugno 2007, in base al quale gli aventi diritto, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, possono destinare le relative quote di remunerazione a



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

scopi di carattere generale, quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura e che, in tale ipotesi, queste ultime sono tenute a manlevare la SIAE da eventuali rivendicazioni;

VISTA la riduzione sul capitolo 3632 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, delle somme presenti sul Fondo per il diritto di prestito pubblico, disposte dalla citata legge n. 1/2009, per il triennio 2009-2011: euro 2.317.441,00, ridotto ad euro 2.315.394,00 per l'anno 2009; euro 2.277.947,00, ridotto a euro 2.271.769,00 per l'anno 2010; euro 1.750.597,00, ridotto a euro 1.738.375,00 per l'anno 2011;

CONSIDERATO che la ripartizione analitica nei confronti dei singoli aventi diritto incide con un costo maggiore, rispetto alla ripartizione collettiva, sulle già esigue risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico;

CONSIDERATA la possibilità di effettuare la predetta ripartizione collettiva, a costi più contenuti, mediante assegnazione diretta di quote percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno degli ambiti di intervento previsti dalla normativa in argomento;

CONSIDERATO l'impegno delle associazioni maggiormente rappresentative, assegnatarie di quote del Fondo predetto, a destinare le suddette quote per il perseguimento di scopi di carattere generale, quali la promozione del libro e della lettura, la promozione e il sostegno dei giovani autori e dei giovani artisti interpreti ed esecutori, la creazione di nuove biblioteche e discoteche pubbliche o il sostegno di quelle già esistenti;

CONSIDERATO che, nei rispettivi settori, ognuna delle associazioni maggiormente rappresentative destinatarie di quote del Fondo predetto è tenuta ad istituire un adeguato fondo di garanzia volto a far fronte alle eventuali pretese di singoli aventi diritto;

VISTE le istanze presentate al Ministero per i beni e le attività culturali dall'Associazione Italiana Editori (AIE) e dal Sindacato Nazionale Scrittori, dal Sindacato Liberi Scrittori Italiani, dall'Unione Nazionale Scrittori e Artisti, per la ripartizione collettiva della quota del Fondo per il diritto di prestito pubblico - quota che incide sul Fondo medesimo per l'83% dell'importo fissato - destinata alla remunerazione dei prestiti di opere a stampa nonché l'impegno delle suddette associazioni di destinare tali quote per fini di pubblica utilità nel settore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 dicembre 2007, recante "Ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico", in base al quale il



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

predetto Fondo è ripartito secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri;
5% fonogrammi; 12% videogrammi;

SENTITA la Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

DECRETA:

Art.1

(Provvisone spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico ai singoli aventi diritto)

1. La provvisone spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico è determinata, per ciascun settore di riferimento, nella percentuale del 22%, a valere sulle risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico.

Art. 2

(Ripartizione collettiva delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni maggiormente rappresentative per fini di utilità sociale nel settore dei beni e delle attività culturali e determinazione della provvisone spettante alla SIAE)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto ed in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2007 e del decreto ministeriale 10 dicembre 2007, le quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico, suddivise in relazione alle tipologie di prodotto e alle rispettive categorie di aventi diritto, come individuate nei predetti decreti, sono corrisposte dalla SIAE, in modo complessivo, alla associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'associazione interessata presenta apposita istanza alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali, assumendo nel contempo l'impegno e la relativa responsabilità di destinare la quota ricevuta esclusivamente a scopi di carattere generale quali, a titolo esemplificativo, iniziative volte alla promozione del libro e della lettura, alla promozione e sostegno dei giovani autori e dei giovani artisti, interpreti ed esecutori, alla creazione di nuove biblioteche e discoteche pubbliche o al sostegno di quelle già esistenti.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

3. Ognuna delle associazioni destinatarie, nei rispettivi ambiti, delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico manleva la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli aventi diritto ed istituisce un adeguato fondo di garanzia.

4. Il Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, ai fini della ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico secondo le modalità di cui al presente articolo, accerta l'esistenza dei presupposti ivi indicati ed in particolare: a) verifica le caratteristiche dell'istituendo fondo di garanzia, ivi compresa la sua adeguatezza; b) valuta, sentito il parere della SIAE, l'idoneità della manleva in particolare sotto il profilo della completezza; c) comunica alla SIAE e alla associazione interessata, entro trenta giorni, dalla conclusione del procedimento di accertamento, con esito positivo, dei presupposti previsti, il nominativo dell'associazione individuata e la quota del Fondo per il diritto di prestito pubblico da attribuire alla stessa; d) verifica, attraverso l'esame della relazione di cui al successivo comma 7, l'effettivo perseguimento, da parte dell'associazione destinataria della quota del Fondo per il diritto di prestito pubblico, degli scopi di carattere generale indicati nel presente articolo.

5. Salvo mutamento delle condizioni poste a base della istanza di assegnazione della quota del Fondo o salvo accertato mancato perseguimento degli scopi di carattere generale indicati al comma 2, la comunicazione di cui al comma 4, lettera c) ha effetto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di prima liquidazione degli importi stanziati sul Fondo per il diritto di prestito pubblico dal Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Per la modalità di ripartizione prevista dal presente articolo, la provvigione spettante alla SIAE è determinata nella percentuale del 7,50%, e l'utilizzazione delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico è affidata, conformemente agli scopi di carattere generale indicati al comma 2, alle autonome determinazioni delle associazioni di categoria interessate adottate sulla base dei rispettivi statuti e delibere associative.

7. Per gli anni successivi al primo le associazioni di categoria interessate sono tenute a presentare al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione analitica sulle utilizzazioni delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico ricevute.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Art 3
(Regime transitorio)

1. Le modalità di ripartizione previste dal presente decreto si applicano anche alla ripartizione delle somme presenti sul Fondo per il diritto di prestito pubblico, già stanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali per gli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, li

15 OTT. 2009

IL MINISTRO

Buon.

Faint, illegible text and stamps, likely bleed-through from the reverse side of the page.